

DISCIPLINARE PER L'ESERCIZIO DEL PRELIEVO CONTROLLATO DEL CINGHIALE IN APPLICAZIONE DEI PIANI PROVINCIALI DI CONTROLLO DELLA SPECIE (Art. 12 del Calendario Venatorio 2014/2015)

Approvato con D.G.R. N. 1443 del 28/11/2014

PIANO DI PRELIEVO

- 1) Il piano di prelievo controllato del Cinghiale, esercitato nella forma selettiva, autorizzato nel territorio provinciale di ciascun ATC è ripartito in Distretti di gestione (DG) Cinghiale.
- 2) Dal 01/02/2015 al 31/03/2015 è consentito prelevare cinghiali maschi di ogni classe d'età e femmine giovani e subadulte (classi "zero" e I^).
- 3) Ad ogni selecontrollore ammesso è consentito prelevare il numero massimo di cinghiali previsto dai programmi di controllo provinciali e nell'atto relativo all'assegnazione individuale dei capi da abbattere utilizzando i metodi compresi nei piani medesimi.
- 4) Ogni squadra di operatori, autorizzata alla tecnica della girata ristretta, è costituita da un massimo di otto unità, di cui almeno due in possesso dell'abilitazione di selecontrollore di tipo A, da un conduttore del cane limiere, e dagli altri componenti, operatori formati in possesso dell'abilitazione di tipo B, uno dei quali può coadiuvare il conduttore del cane limiere. E' consentito prelevare un numero massimo di cinghiali, nel periodo di riferimento, come previsto nell'atto relativo all'assegnazione individuale dei capi da abbattere definito da ciascun A.T.C. (Ambito Territoriale di Caccia)

TEMPI DI PRELIEVO

- 1) Il prelievo controllato al cinghiale è consentito 3 giorni la settimana, esclusi il martedì e il venerdì, nei seguenti periodi e con le tecniche di seguito indicate:
 - dal 01/02/2015 al 31/03/2015 con la tecnica della girata ristretta;
 - dal 01/1/2015 al 30/09/2015 con la tecnica dell'aspetto/appostamento laddove si evidenzino anomale concentrazioni di animali ovvero incidenza di danni.
- 2) il prelievo può essere esercitato da un'ora prima dell'alba ad un'ora dopo il tramonto con la tecnica della cerca e dell'aspetto.
- 3) Per le squadre con la tecnica della girata ristretta da un ora prima dell'alba fino alle 16.00, per 3 giorni alla settimana e precisamente nei giorni di lunedì, mercoledì e domenica.

LUOGHI DI PRELIEVO

1. Le azioni di controllo sono distinte in unità di gestione (UG), coincidenti con i comuni, in base alle diverse classi di impatto della specie sul territorio dell'A.T.C., individuate dallo stesso e di seguito definite:
 - Zona A: classe di impatto ALTA;
 - Zona B: classe di impatto MEDIA;
 - Zona C: classe di impatto BASSA.
2. Le attività di controllo con la tecnica dell'aspetto/appostamento e della girata ristretta sono attuate esclusivamente nei comuni definiti ad ALTA e MEDIA classe di impatto.
3. I selecontrollori ammessi al prelievo di cinghiale in Zona C operano liberamente sull'intero territorio della Zona.

ENTITA' DEL PRELIEVO

1) L'entità del prelievo è definita dalla consistenza di prelievo potenziale (CPP), determinata nel piano di abbattimento selettivo 2014 o in piano alternativo definito dalla Provincia. L'entità del prelievo potrà essere eventualmente rimodulata sulla base dell'aggiornamento dei dati sugli abbattimenti della stagione venatoria 2014-2015. Tale aggiornamento consentirà eventualmente di rimodulare in aumento il numero di capi da abbattere al fine di considerare la reale presenza e l'impatto conseguente della specie sul territorio provinciale. A tal fine la consistenza di prelievo viene determinata attraverso il calcolo della consistenza potenziale di prelievo, determinata per ciascun ATC in base allo storico degli abbattimenti e dei danni causati dalla specie alle colture agricole e forestali.

2) Il numero massimo di capi abbattibili è di n. 30 capi per settimana per Ambito Territoriale di Caccia.

MEZZI CONSENTITI PER IL PRELIEVO

1) La caccia di selezione è consentita con l'impiego di armi con canna ad anima rigata, di calibro non inferiore a 5,6 mm caricate con munizioni con bossolo a vuoto di altezza non inferiore a mm 40, con azione di caricamento singolo manuale, dotate di ottica di precisione; all'uopo sono consentite armi a canna rigata del tipo automatico e semiautomatico senza l'utilizzo del serbatoio caricatore.

2) Nell'esercizio della caccia di selezione al cinghiale è sempre vietato portare ed utilizzare cartucce a munizione spezzata.

3) Le munizioni consentite sono esclusivamente quelle prive di piombo.

MODALITÀ DI ESERCIZIO DEL PRELIEVO

1) Il Prelievo controllato al Cinghiale è consentito alla cerca e all'aspetto e con la tecnica della girata ristretta.

Organizzazione degli operatori di selezione:

Ai fini del presente Disciplinare il territorio degli A.T.C. viene diviso in settori ciascuno dei quali comprende il territorio di uno o più Comuni secondo quanto indicato nel piano provinciale di gestione.

Gli operatori di selezione si organizzano autonomamente in gruppi. Ciascun gruppo:

- a. comprende gli operatori di selezione che operano esclusivamente in un solo settore (UG cinghiale) di cui ai precedenti punti 1 e 2 del paragrafo "LUOGHI DI PRELIEVO";
- b. designa un proprio rappresentante il cui nominativo deve essere comunicato all'ATC;
- c. sceglie i partecipanti alle operazioni tenendo conto prioritariamente dei criteri di efficienza e di partecipazione, stabiliti sulla base di verifiche effettuate dall'A.T.C. o dalle Province.

Ciascun operatore può trasferirsi ad altro gruppo solo con il consenso del rappresentante di quest'ultimo e del Responsabile del gruppo di provenienza e può scambiarsi con un operatore di selezione di altro gruppo con il consenso del Responsabile purché permanga in tale gruppo per un periodo non inferiore a 2 mesi.

2) Prima di intraprendere l'azione di prelievo controllato alla cerca e all'aspetto:

- a. il selecontrollore che opera nell'ambito dei DG-cinghiale (Zone A e B) deve necessariamente depositare il "TAGLIANDO DI USCITA" in una delle apposite cassette del Distretto di appartenenza (comunicazione via e mail o fax all'ATC) ;
- b. il cacciatore che opera il prelievo in Zona deve compilare l'apposita scheda di uscita/rientro rilasciata dall'ATC.

3) Durante l'azione di prelievo controllato il selecontrollore è obbligato ad avere con sé (oltre i documenti previsti dalla normativa nazionale e regionale) i seguenti materiali e documenti:

- a. tesserino venatorio Regionale per la caccia di selezione, debitamente compilato;

- b. attestazione rilasciata dalla Provincia di appartenenza della Regione Basilicata di abilitazione a prelievo di Ungulati con metodi selettivi, oppure tesserino di abilitazione rilasciato dalla Regione Basilicata o dagli Enti Parco nazionali e regionali;
- c. attestazione di effettuato versamento all'A.T.C. della quota di partecipazione alla gestione di € 25,00;
- d. atto specifico di ammissione al prelievo di cinghiale in forma selettiva con relativo piano di abbattimento individuale rilasciato dall'ATC;
- e. contrassegno/i inamovibile/i numerato/i fornito/i dall'ATC;
- f. matrice del "TAGLIANDO DI USCITA/RIENTRO" – per le Zone A e B;
- g. scheda di uscita compilata – per la Zona C.

4) Al termine dell'azione di prelievo controllato:

- a. il selecontrollore che opera nei DG-cinghiale deve depositare il "TAGLIANDO DI RIENTRO" nella stessa cassetta in cui è stato inserito quello di Uscita;
- b. Il selecontrollore che opera in Zona C completare la compilazione della scheda uscita/rientro;

5) Nel caso di abbattimento il selecontrollore deve:

- a. apporre tra l'arto posteriore ed il tendine d'Achille della spoglia dell'animale abbattuto il contrassegno inamovibile fornito dall'ATC prima di trasportarla con qualsiasi mezzo;
- b. fotografare la spoglia per intero prima di caricarla sull'automezzo per il trasporto;
- c. compilare la scheda di abbattimento registrando anche le misure biometriche previste.

6) In caso di ferimento il selecontrollore deve:

- a. attendere circa 15 minuti dallo sparo prima di iniziare la ricerca che comunque non deve compromettere l'eventuale azione del cane da traccia;
- b. conficcare in terra un apposito ramoscello nel punto di impatto (anschuss);
- c. contattare il Servizio di Recupero Ungulati Feriti ai recapiti indicati dall'ATC per l'avvio delle procedure di recupero attraverso l'uso del cane da traccia abilitato.

7) Lo sparo deve essere effettuato da fermo, sull'animale fermo.

8) La distanza massima di sparo è fissata in 150 metri.

9) In caso di abbattimento di capi che presentino condizioni anomale (imbrattamento perineale, scolo nasale, lesioni cutanee, malformazioni scheletriche, sintomatologie nervose) va immediatamente contattato l'ufficio veterinario dell'ASL competente per territorio.

10) E' consentito il "tiro sanitario", cioè l'abbattimento di capi (anche al di fuori di quelli assegnati) visibilmente malati, con gravi ferite, fratture o comunque in condizioni giudicate dal selecontrollore incompatibili con la sopravvivenza. In caso di "tiro sanitario" è obbligatorio (oltre le procedure normali previste in caso di abbattimento) allegare alla scheda di abbattimento specifica documentazione fotografica che evidenzia il problema sanitario dell'animale. Il tiro è dichiarato "sanitario" dall'ATC.

11) Il capo abbattuto come "tiro sanitario" sostituisce uno dei capi assegnati al selecontrollore, a sua scelta.

12) E' comunque vietato uscire in prelievo controllato dopo aver completato il Piano di prelievo assegnato per il periodo.

Modalità e tecniche della girata ristretta:

1) Nel suo svolgimento, la girata ristretta risulta composta da tre fasi:

- a. Tracciatura. Il "limiere" cerca le tracce recenti dei cinghiali che dopo la pastura notturna hanno raggiunto i quartieri di rifugio e riposo e le segue sino ad individuare la presenza degli animali;
- b. Posizionamento delle poste. In caso di ricerca fruttuosa il conduttore del limiere, che ha anche la funzione di coordinamento dell'operazione di prelievo, dispone le poste;
- c. Forzatura dei cinghiali da parte del cane condotto al guinzaglio o liberato.

2 L'azione dovrà coprire una porzione di territorio relativamente limitata (generalmente qualche decina di ettari) e si svolge in un tempo breve, in modo che in una giornata possono essere svolte più girate anche in parcelle relativamente distanti tra loro, a seconda delle informazioni in possesso degli organi di controllo e vigilanza e dei selecontrollori sulla presenza degli animali nelle varie zone.

3. Gli abbattimenti in girata avverranno con l'impiego di un cane limiere, appartenente a diverse razze, la cosa fondamentale è che il cane sia non solo dotato di ottime qualità naturali ma che risulti estremamente ben addestrato e collegato al conduttore.

I cani, al fine di assicurare la correttezza tecnica e la sicurezza delle operazioni, devono essere cani limieri in grado di limitare al minimo il disturbo arrecato alla fauna selvatica, con garanzia di massimi standard di sicurezza.

In particolar modo un cane limiere:

- non deve mai effettuare cambi di pista o seguite su selvatici diversi dal cinghiale;
- deve risalire la pista di rientro dei cinghiali dalle pasture alle rimesse preferibilmente senza voce o con voce scarsa;
- deve effettuare una seguita breve sui cinghiali scovati e tornare quindi sollecitamente dal conduttore.

4. I cani limieri eventualmente possono essere forniti da personale tecnico esperto e da consulenti dell'ATC interessato, ovvero da personale delle Amministrazioni Provinciali o da personale ausiliario esterno, selecontrollori dell'ATC o proprietari di cani limiere anche non residenti nel territorio dell'ATC di competenza.

5. Durante la girata è possibile alternare più cani limieri.

6. L'operatore di selezione da' comunicazione del luogo, del giorno e dell'orario di ciascuna operazione di girata attraverso un apposito modello fornito dall'ATC in cui dovrà essere riportato tra l'altro il nome del conduttore del cane limiere, l'identificazione anagrafica del cane in ordine alle vigenti normative sanitarie (iscrizione all'anagrafe canina, se tatuato o con microchip), il numero ed i nominativi dei partecipanti.

Il modello dovrà essere recapitato all'ATC - Comando Provinciale del Corpo Forestale dello Stato territorialmente competente – Comando Polizia Provinciale territorialmente competente almeno 5 giorni prima.

7. Qualora durante le operazioni di girata viene riscontrato da parte del personale dei corpi di polizia deputati al controllo C.F.S. – Polizia Provinciale – Polizia Amb.le Reg. – Vigili urbani, un inadeguato impiego del cane limiere che potrebbe arrecare disturbo alla fauna selvatica le operazioni di girata vengono sospese immediatamente.

Ad insindacabile giudizio del personale dei corpi di polizia deputati al controllo il cane ed il conduttore vengono esclusi dalle successive operazioni di girata.

8. Al fine di sicurezza la girata potrà avere luogo solamente in situazioni meteorologiche favorevoli per visibilità e copertura della vegetazione.

9. Il numero dei partecipanti alla girata è deciso dal Responsabile per la gestione ed il controllo del cinghiale, in ogni caso il numero massimo di partecipanti non può superare i sei (6) selecontrollori, oltre ai conduttori dei cani limieri che non devono essere necessariamente selecontrollori.

10. All'inizio delle operazioni tutti gli operatori convocati si recano nell'ora prestabilita presso il punto di raduno.

Il ritardo al raduno comporta l'esclusione giornaliera dall'intervento e l'obbligo di allontanarsi;

11. Ogni singolo operatore volontario raggiunge l'appostamento assegnato o vi viene

accompagnato dal responsabile o da eventuali organi di vigilanza e controllo presenti e rimane nell'appostamento stesso fino all'orario stabilito per il termine operazioni di girata;

12. Senza abbandonare mai l'appostamento, una volta assestato il colpo l'operatore di selezione, anche eventualmente con l'ausilio di un binocolo, deve verificarne l'esito.

Gli operatori di selezione sono tenuti a comunicare l'esito di ogni colpo esplosivo, anche di quelli fuori bersaglio.

Anche in caso di incertezza sull'esito del colpo, il selecontrollore non deve in nessun caso abbandonare mai, fino al termine della girata, la postazione assegnata.

13. Il Responsabile per la gestione ed il controllo del cinghiale o il personale degli organi di controllo e vigilanza potrà, qualora motivi tecnici, meteorologici o di sicurezza lo rendessero necessario, annullare le girate in programma, rinviandole, se possibile, alla prima giornata utile.

14. Le operazioni di girata potranno essere effettuate nell'arco temporale dall'01/01/2015 al 30/04/2015. Su indicazione debitamente motivate del Responsabile o di un componente del Gruppo di lavoro si potranno decidere delle sospensioni delle operazioni di abbattimento.

15. Al termine delle operazioni di controllo l'operatore di controllo dovrà scaricare l'arma nel sito di prelievo.

16. Immediatamente dopo l'abbattimento l'operatore di selezione dovrà inserire al tendine di achille dell'arto posteriore un apposito contrassegno numerato. Tale contrassegno viene fornito all'operatore di selezione dall'ATC.

17. I capi abbattuti devono essere sottoposti alle procedure d'indagine e di prelievo di campioni biologici e sanitari stabilite dalle leggi vigenti (DGR 305/2013).

18. Gli operatori di selezione entrano nella piena disponibilità dei capi abbattuti.

19. Gli operatori di selezione sono tenuti a presentare all'ATC territorialmente competente, entro 15 giorni dalla data dell'abbattimento, la certificazione sanitaria emessa dalla competente ASL e l'autocertificazione relativa al regolare smaltimento dei visceri e delle eventuali ulteriori parti non utilizzate qualora previsti dalle leggi vigenti.

Norme di sicurezza:

1. La carabina, o altra arma consentita, può essere estratta dal fodero e caricata solo nel sito prescelto per l'appostamento. Al di fuori delle operazioni di tiro la carabina è sempre tenuta in sicura.

2. Il tiro è eseguito solo quando si verificano entrambe le seguenti condizioni:

- a. l'animale selezionato è completamente visibile, chiaramente distinguibile, non in corsa e posizionato di fianco;
- b. nell'eventualità che l'animale non venga colpito il proiettile deve potersi conficcare in terra entro pochi metri e comunque deve essere completamente visibile l'intera traiettoria.

3. In particolare è vietato tirare:

- a. in direzione di strade, sentieri, case, boschi, crinali, specchi d'acqua, pareti rocciose;
- b. in situazioni atmosferiche, quali nebbia, neve o pioggia, che comportano una diminuzione nella visibilità tale da pregiudicare le condizioni di sicurezza;
- c. in condizioni di scarsa luminosità nell'ottica;
- d. a braccio libero;

e. più di due colpi in rapida sequenza;

4. Nel caso della girata ristretta, una volta che tutti gli operatori hanno raggiunto la posizione loro assegnata si potrà dare avvio alle operazioni di girata. Prima dell'esecuzione di ogni prelievo ciascun operatore dovrà scrupolosamente valutare che:

- a. il capo da abbattere sia perfettamente visibile e riconoscibile;
- b. la traiettoria di tiro sia completamente libera da ostacoli;

- c. in caso di mancato bersaglio, o nell'eventualità che il proiettile trapassi il corpo dell'animale, la palla attinga a brevissima distanza il suolo scoperto;
 - d. non vi sia pericolo per le persone o animali di specie diverse dal cinghiale;
 - e. il capo da abbattere, anche se in movimento, risulti ben distinguibile e posto ad una distanza non superiore ai 50 m circa;
 - f. il conduttore e il cane limiere siano in posizione e a distanza di sicurezza.
5. All'orario stabilito di chiusura della giornata di prelievo l'operatore scarica la carabina nel sito di prelievo.

RICONSEGNA DOCUMENTAZIONE E MATERIALI

- 1) Ogni 30 giorni dall'avvio delle azioni di prelievo controllato al cinghiale i selecontrollori ammessi al prelievo devono comunicare alla segreteria dell'ATC gli abbattimenti realizzati.
- 2) Entro il 15 maggio 2015 ogni selecontrollore ammesso al prelievo di cinghiale deve consegnare all'ATC di riferimento:
- a. il blocco/registro delle schede di Uscita/Rientro;
 - b. le schede di abbattimento relative ai capi abbattuti, complete di documentazione fotografica;
 - c. le fascette inamovibili non utilizzate;
 - d. i referti della ASP o IZS relativi alla visita trichinoscopica effettuata sugli animali prelevati.

DISPOSIZIONI SANITARIE

Tutti i capi abbattuti, in particolare porzioni della carota (polmone, trachea fegato, milza e reni) e della testa e, comunque sulla base delle indicazioni fornite dalle A.S.P. competenti, devono essere obbligatoriamente sottoposti a visita veterinaria e all'effettuazione dell'esame trichinoscopico del diaframma, presso i Servizi veterinari delle A.S.P. medesime.

Al capo abbattuto in caccia di selezione vengono applicate le normative previste dalla D.G.R. n. 305/2013

La visita è a carico del soggetto autorizzato che ha effettuato l'abbattimento (selecontrollore).

La documentazione sanitaria relativa all'esito della visita deve essere di volta in volta allegata alla scheda di abbattimento.

Qualora i riscontri veterinari accertino la presenza di capi affetti da patologie a carattere diffusivo o epidemico, il selecontrollore deve darne immediata comunicazione all'A.T.C. di riferimento e al personale di Polizia Provinciale.

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

1) Il mancato rispetto delle norme previste ai precedenti punti del presente disciplinare, oltre alle sanzioni previste dalla Legge, determina i seguenti provvedimenti disciplinari. In ogni tipologia di provvedimento sottoesposto per "giornata" è da intendersi la giornata di prelievo controllato alla specie nella forma di cui trattasi secondo il piano di controllo di riferimento.

2) Provvedimenti a carico dei selecontrollori di cinghiale:

- a) Per esercizio del prelievo controllato nei tempi o in luoghi non consentiti, sospensione dell'autorizzazione per 30 giornate consecutive;
- b) Per mancato deposito o compilazione non conforme del tagliando di uscita e di rientro, sospensione dell'autorizzazione per 10 giornate consecutive;
- c) Per sparo effettuato in movimento o su animale in movimento, sospensione dell'autorizzazione per 10 giornate consecutive;
- d) Per trasporto su qualsiasi mezzo di spoglia di cinghiale abbattuto senza apposita fascetta fornita dall'ATC, sospensione dell'autorizzazione per 30 giornate consecutive;

- e) Per mancata compilazione della scheda di abbattimento, sospensione dell'autorizzazione per 10 giornate consecutive;
- f) Per ritardata consegna dei dati e materiali previsti, sospensione dell'autorizzazione per 5 giornate consecutive;
- g) Per mancata consegna dei dati e materiali previsti alla data del 15 maggio 2015, sospensione dell'autorizzazione per 10 giornate consecutive nella stagione successiva.

3) E' da intendersi che tutte le infrazioni determinano provvedimenti cumulativi.

4) Per tutte le infrazioni alle norme vigenti non specificamente sopra descritte si applica una sospensione variabile tra 5 e 20 giornate consecutive.

5) In caso di recidiva nella stessa stagione venatoria si applica il doppio di quanto prevede il provvedimento specifico.

PROCEDIMENTO PER L'APPLICAZIONE DEI PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

1) I provvedimenti disciplinari sono proposti alla Provincia da apposita commissione disciplinare, con funzioni istruttorie, nominata dagli AA.TT.CC. composta da:

- il Presidente dell'A.T.C. competente per territorio o suo delegato, con funzioni di presidente;
- un membro designato dal Comitato di Gestione degli AA.TT.CC.;
- un delegato della Provincia di appartenenza afferente all'Ufficio competente in materia di caccia e gestione faunistica;
- un delegato della Regione Basilicata afferente all'Ufficio competente in materia di caccia e gestione faunistica;
- il responsabile della Polizia Provinciale della Provincia di competenza o suo delegato.

2) La commissione si riunisce validamente con la presenza di almeno 3 componenti.

3) Le notizie relative alle violazioni disciplinari debbono essere redatte dal personale preposto alla vigilanza venatoria, individuato dalla L. 157/92 e dalla L. R. 2/95, e possono essere rilevate anche dagli AA.TT.CC. Nel primo caso le relazioni contenenti le ipotesi di violazione disciplinare devono pervenire, preventivamente, alla Provincia, che le trasmette agli AA.TT.CC. Nel secondo caso gli AA.TT.CC. competenti per territorio, comunicano la notizia di violazione alla Provincia per l'eventuale contestazione dell'illecito amministrativo.

4) Qualora la notizia di violazione disciplinare sia contenuta nel verbale di accertamento di illecito amministrativo elevato dal personale preposto alla vigilanza venatoria, la Provincia invia apposita comunicazione agli AA.TT.CC. o alle AA.FF.VV.(Aziende Faunistiche Venatorie) o alle AA.AA.TT.VV.(Aziende Agri-Turistiche Venatorie) per l'avvio del procedimento disciplinare.

5) La Commissione, esaminata preliminarmente la notizia di violazione, qualora non ritenga di archiviare gli atti, avvia il procedimento disciplinare comunicandolo all'interessato. Entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione, l'interessato ha facoltà di presentare memorie difensive, allegare documenti e chiedere di essere sentito dalla Commissione. In quest'ultimo caso, l'audizione è disposta previo versamento agli AA.TT.CC. della somma di € 100,00 a titolo di rimborso spese dell'istruttoria.

6) La commissione disciplinare si riunisce entro 30 giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle memorie difensive.

7) Il verbale della Commissione contenente la proposta, non vincolante, di archiviazione o applicazione della sanzione, corredato dalla notizia di violazione e dalla documentazione istruttoria acquisita, è trasmesso alla Provincia che emette il provvedimento definitivo.

8) La Provincia notifica, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno o consegna a mano con firma di ricevuta, il provvedimento disciplinare a carico dell'interessato o comunica l'archiviazione degli atti.

9) Qualora i provvedimenti disciplinari non possano essere applicati nella stagione venatoria in cui le infrazioni sono state commesse, vengono adottati nella stagione venatoria successiva per diretta traslazione.

DISPOSIZIONI ALL'INTERNO DELLE AA.FF.VV. (Aziende Faunistico-Venatorie) E AA.AA.TT.VV. (Aziende Agri-Turistico-Venatorie)

1) Le notizie di violazioni disciplinari rilevate all'interno delle AA.FF.VV. e AA.AA.TT.VV. dal personale a ciò preposto nonché i conseguenti provvedimenti adottati dal Gestore debbono essere comunicati, entro 5 giorni, alla Provincia competente per territorio.

2) Le AA.FF.VV. e le AA.AA.TT.VV. fanno riferimento al disciplinare provinciale per quanto riguarda l'individuazione delle fattispecie di violazioni e conseguenti sanzioni disciplinari, il cui contenuto deve ritenersi inderogabile. È facoltà dell'A.F.V. o dell'A.A.T.V. introdurre ulteriori ipotesi di violazioni disciplinari rispetto a quelle previste.

3) Il Gestore e gli Organi direttivi dell'A.F.V. e dell'A.A.T.V. valutano, previa istruttoria, le notizie di violazioni disciplinari e, ove non decidano per l'archiviazione, comminano le previste sanzioni disciplinari ai selecontrollori. Gli adempimenti istruttori, le comunicazioni e notificazioni agli interessati spettano unicamente alle AA.FF.VV. e AA.AA.TT.VV.

DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non espressamente previsto dal presente disciplinare, restano comunque valide le prescrizioni e gli obblighi che le norme di riferimento dettano al riguardo.

PUBBLICAZIONE

Il presente disciplinare è pubblicato sul B.U.R.B. e per tutta la stagione venatoria, all'Albo Provinciale competente per territorio, nonché affisso presso la sede degli AA.TT.CC. e delle AA.FF.VV. e le AA.AA.TT.VV..